



# COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di PESARO e URBINO

## COPIA

### DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Numero **8** Del **30-03-17**

-----  
**Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017**  
-----

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle  
ore 12:00,

-----  
Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica del 16  
maggio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 27 maggio  
2016, la Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis è nominata Commissario  
Straordinario per la provvisoria gestione del comune fino  
all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto  
Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale,  
alla Giunta ed al Sindaco.

Il Commissario Straordinario, Dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis,  
procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, partecipa, con  
funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la  
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del TUEL n.267/2000) il Segretario  
Comunale Dott.ssa Rosalia Francesca.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,....,le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 08.09.2014 ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 29-04-2016 ad oggetto **“TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016”** con la quale sono state confermate le seguenti aliquote:

- ALIQUOTA 2,50 per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto  
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)  
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- ALIQUOTA “0” (zero) per mille

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto

nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- ALIQUOTA "0" (zero) per mille

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili ;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per gli stessi anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 32.311,11, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del Commissario Straordinario n ..... del 30-03-2017, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno di imposta in corso sono le seguenti:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,06%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,96%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto.	0,96%

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO necessario, per l'anno 2017, non applicare la Tasi ad alcuna tipologia di immobile;

RICHIAMATI:

La legge 232 del 11-12-2016 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 in data 21/12/2016), con la quale è stato prorogato al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Il D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

### **PROPONE**

- 1) Di prendere atto dell'esenzione dall'imposta Tasi a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9, ai sensi della richiamata 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) Di dare atto che per effetto di tale esenzione la Tasi per l'anno 2017 non verrà applicata ad alcuna tipologia di immobile;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
- 5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

*di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL DLgs. 267/2000.*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
assunti i poteri del Consiglio Comunale

- VISTA la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**DELIBERA**

**1) di approvare integralmente la suestesa proposta.**

SUCCESSIVAMENTE **DELIBERA** di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

-----  
**Oggetto: TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE  
ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017**  
-----

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato  
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

=====

**PARERE DI REGOLARITA` TECNICA**

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

**PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.**

Visto con parere Favorevole

Lì, 29-03-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Questo documento é allegato alla corrispondente deliberazione  
n. 8 del 30-03-17



